



FAISA-CISAL

Federazione Autonoma Italiana Sindacale Autoferrotranvieri

Genova, 27 gennaio 2009

Alle Segreterie Regionali

Alle Segreterie Provinciali

Prot. n. 20/09/SN

Oggetto: **ACCORDO QUADRO INTERCONFEDERALE DEL 22 GENNAIO 2009.**

Il 22 gennaio u.s. si è svolto a Palazzo Chigi l'incontro tra Governo, Regioni e Parti Sociali, per individuare le iniziative necessarie ad affrontare la crisi economica mondiale che interessa anche l'Italia.

Come già comunicato in precedenza, nel corso dell'incontro è stato anche sottoscritto un Accordo Quadro Interconfederale sulla riforma degli assetti contrattuali.

L'Accordo è stato sottoscritto dal Governo, dalle principali Confederazioni Sindacali (*tra cui la CISAL*) e da quelle dei Datori di Lavoro.

La CGIL ha rifiutato di sottoscriverlo, mentre ABI (*Banche*), Ania (*Assicurazioni*) e Legacoop (*Cooperative*) si sono riservate di firmarlo successivamente, dopo averne verificato più attentamente i contenuti.

L'Accordo ha come obiettivo lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, superando il sistema contrattuale fino ad oggi in vigore, che si rifaceva ai contenuti dell'Accordo Interconfederale del 23 luglio 1993 (*Politica dei redditi e dell'occupazione, assetti contrattuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo*).

Esso durerà in via sperimentale per quattro anni ed è finalizzata alla realizzazione di un nuovo e più omogeneo sistema della contrattazione, sia per il settore pubblico che per quello privato, mediante la definizione di regole e procedure comuni che saranno individuate da successivi accordi interconfederali, in considerazione delle diversità dei vari comparti.

Dette intese, conformemente ai principi dettati dall'Accordo Quadro, stabiliranno le condizioni, i tempi e le modalità affinché trovino attuazione nei diversi settori, anche considerando le norme da demandare alla contrattazione nazionale.

Ecco i principi contenuti nell'Accordo Quadro che risultano sufficientemente definiti:

la contrattazione collettiva sarà sempre articolata su due livelli, che avranno contenuti economici e normativi e durata triennale:

1. nazionale, per il quale resta confermata l'insostituibile funzione di garanzia ed equità;
2. aziendale o territoriale, che farà crescere il valore reale degli aumenti contrattuali per effetto della detassazione;

➤ si abbandona invece il "tasso d'inflazione programmata" - finora predefinita dai vari Governi in carica e mai corrispondente a quella reale - e l'incremento dei minimi retributivi avverrà utilizzando un nuovo indicatore previsionale stabilito da un soggetto terzo sulla base dell'IPCA (*Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato in ambito europeo per l'Italia*) depurato della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati.

L'IPCA, che è un indicatore più elevato e credibile del tasso d'inflazione programmata e quindi maggiormente in grado di tutelare il potere d'acquisto delle retribuzioni, è stato introdotto alcuni anni or sono per garantire in tutta Europa una quantificazione dell'inflazione omogenea e si utilizza da tempo anche per verificare la corrispondenza delle economie dei Paesi della UE, per assicurarne la permanenza nell'Area dell'Euro.

La relazione dell'ISTAT allegata alla presente Circolare dimostra che il più favorevole tra gli "indici dei prezzi al consumo" utilizzati dall'Istituto di Statistica per rilevare il tasso d'inflazione è l'IPCA (che per il 2008 ha indicato un'inflazione del 3,5%) rispetto al FOI (*Famiglie di Operai e Impiegati che per il 2008 ha indicato un'inflazione del 3,2%*) e al NIC (*Nazionale per l'Intera Collettività, che per lo stesso anno ha indicato un'inflazione del 3,3%*), per non parlare del TIP (*Tasso d'Inflazione Programmata*), indicato dal Governo, che per il 2008 si è attestato al 1,7%.

Può risultare utile confrontare i dati contenuti nella Tabella Comparativa tra vecchio e nuovo sistema contrattuale allegata alla presente Circolare;

- il recupero delle differenze dovute all'inflazione avverrà in sede paritetica interconfederale e il confronto avrà luogo fra indici depurati come sopra e, in caso di scostamento, il recupero avverrà entro la vigenza del contratto nazionale;
- la base di calcolo per l'aumento economico "sarà individuata dalle specifiche intese" confederali o dai contratti nazionali di settore, ove il livello superiore ritenga necessario il ricorso agli stessi.

Il testo dell'Accordo Quadro fornisce inoltre importanti indicazioni, che necessiteranno però di uno specifico intervento delle parti confederali o di categoria, tra cui:

- le relazioni industriali, a livello nazionale ed aziendale (o *territoriale*), saranno regolamentate da accordi interconfederali o di categoria, nei quali si potranno istituire forme di bilateralità, con finalità integrative del sistema di welfare;
- per evitare l'eccessivo prolungarsi delle trattative per il rinnovo dei contratti, saranno definite modalità e tempi per l'avvio e lo svolgimento del confronto, il riconoscimento degli aumenti contrattuali avverrà sin dalla data di scadenza del CCNL, superando così il vecchio sistema delle "*una tantum*", e si individueranno sistemi di garanzia per rendere effettiva la "*tregua sindacale*";
- gli accordi di secondo livello avranno durata triennale e gli aumenti salariali saranno collegati ad obiettivi, concordati tra le parti, di maggior efficienza, qualità, competitività e/o di miglioramento dell'andamento delle imprese;
- il secondo livello dovrà riguardare solo argomenti delegati dal contratto di primo livello o dalla legge e non dovranno sommarsi a quelli già trattati a livello nazionale;
- per garantire il rispetto delle regole concordate, potranno essere istituiti dalle parti strumenti di arbitrato e conciliazione;
- le intese di secondo livello dovranno essere realizzate in modo da poter utilizzare gli sgravi fiscali e contributivi di legge;
- per realizzare una maggiore diffusione della contrattazione di secondo livello, o dove questa non fosse presente, potranno essere adottati dai contratti nazionali appositi meccanismi, costituiti da elementi economici di garanzia per i lavoratori, tenendo conto delle situazioni di difficoltà economico-produttiva;
- in situazioni di crisi o di difficoltà occupazionali, le parti potranno altresì concordare procedure che prevedano la sospensione, sperimentale e temporanea, di istituti economici e normativi previsti dai contratti nazionali;
- entro 3 mesi specifiche intese dovranno anche definire nuove regole in materia di rappresentanza delle parti;
- nelle imprese di servizi pubblici locali, e solo per la contrattazione di secondo livello, tali nuove regole concordate di rappresentanza possono individuare l'insieme delle Organizzazioni Sindacali che rappresentano la maggioranza dei lavoratori e che, al termine della "*tregua sindacale*", possono proclamare azioni di sciopero;

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Andrea Gatto

